Allegato c)

# SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO

# DI PROPRIETÀ COMUNALE

L'anno .........., il giorno presso gli uffici comunali di Piazza XX Settembre n.1,

# TRA

**Comune di Marzabotto**, di seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale, con sede in Piazza XX Settembre n.1 – 40043 Marzabotto (BO), C.F.01042720373, per cui agisce, esclusivamente nella sua qualità di Responsabile Settore Servizi alla Persona, la Dott.ssa Elena Mignani, nata a Bologna il 18/03/1969, residente, per quanto attiene il presente atto, presso gli uffici di Piazza XX Settembre n.1,

# E

……..........……, nel seguito denominata/o anche “ affidatario” o “gestore”, con sede in ………................., via …………., c.f. …………., per il/la quale agisce esclusivamente nella sua qualità di Legale rappresentante .............................., nato/a a ……………. il…………….,

**PREMESSO CHE:**

- l’Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;

- gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;

- l’utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l’ottimizzazione dell’offerta ed a garantire alle associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dalla L.R. del 31/05/2017, n. 8 e dal Regolamento per la gestione in concessione a terzi degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione di C.C.n.6/2008.

- che si è proceduto ad individuare un possibile soggetto affidatario – concessionario degli impianti per il gioco del calcio tramite bando pubblico;

# si conviene e si stipula quanto segue:

# Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Marzabotto, come sopra rappresentato, affida a , anch'essa/o come sopra rappresentata/o, che accetta, la gestione, nei termini più espressamente precisati nei patti seguenti, del Campo da Calcio posto in Marzabotto, via Musolesi n.1, censito catastalmente al Foglio 39 Mappale 933-934 e di tutte le strutture ed attrezzature annesse o in dotazione all'impianto sportivo nello stato di fatto in cui si trova. L'area corrispondente all'impianto sportivo è evidenziata nella apposita planimetria *Allegato 1).*

La gestione dell'impianto sportivo riguarda tutte le intere giornate siano esse feriali, festive o prefestive e così per tutta la durata della convenzione.

# Art. 2 – DURATA E DIVIETO DI CESSIONE DELLA GESTIONE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di anni 4 (quattro). Si da atto che scadrà il .................. con facoltà di rinnovo per ulteriori quattro anni. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata dal soggetto gestore almeno 6 mesi prima della scadenza.

E’ vietata la cessione a terzi della gestione.

# Art. 3 - CUSTODIA, DIREZIONE DELLE ATTIVITA’

Il gestore è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto, il bene stesso, complessivamente inteso come immobile dotato di attrezzature, dovrà essere reso in condizioni di conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti.

Il gestore dovrà nominare un responsabile di segreteria, quale referente nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e i terzi, rendendo noto il numero di telefono, la casella di posta elettronica, ed ogni altra notizia volta a garantire trasparenza e imparzialità nei servizi offerti. Il gestore, qualora ne sia sprovvisto, dovrà dotarsi di una casella di posta elettronica certificata.

Con particolare riferimento ai rapporti con l’Amministrazione Comunale dovrà essere fornito obbligatoriamente un numero di telefono cellulare al fine di garantire la reperibilità in qualsiasi momento.

Il gestore è altresì tenuto a rendere noto ai terzi il nominativo del direttore tecnico dell’attività sportiva e all’Amministrazione Comunale oltre a quest’ultimo, anche il nominativo del direttore della gestione.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere al gestore, in qualsiasi momento, dati e/o documenti riguardanti la gestione (bilanci compresi) qualora necessari per le operazioni di verifica e/o programmazione.

# Art. 4 - SORVEGLIANZA E PULIZIA DELL’IMPIANTO

Il gestore dovrà provvedere all'apertura e alla chiusura dell'impianto attivando quanto necessario per assicurare il suo funzionamento (es. accensione e spegnimento degli impianti di illuminazione e irrigazione laddove presenti) secondo il calendario di utilizzo. L'apertura e la chiusura dell'impianto e l’attivazione di quanto necessario per il suo funzionamento riguarda anche le attività di allenamento e lo svolgimento di incontri e/o tornei calcistici debitamente autorizzati così pure ogni qualvolta richiesto dal Comune. Il gestore dovrà inoltre effettuare a propria cura e spese ogni genere di pulizia sia ordinaria che straordinaria (compresi i vetri e le pulizie in quota) provvedendo anche alla sanificazione di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, gli spogliatoi, uffici magazzini ecc... e le aree cortilive. Sono comprese anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali lavori presso l'impianto sportivo.

In termini di pulizia e sanificazione resta inteso anche il rispetto e l'applicazione maggiormente stringente in materia sanitaria in merito agli adempimenti e modalità previsti in materia di prevenzione al Covid – 19 in vigore.

Il gestore provvederà a propria cura e spese a dotare i servizi igienici di carta igienica, sapone liquido, carta asciugamani e, qualora previsto, anche delle soluzioni idro alcoliche disinfettanti per le mani.

Il gestore dovrà impedire l'accesso a persone non autorizzate.

Il trattamento dei dati raccolti dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679).

Il gestore si obbliga a segnalare al Comune, con congruo anticipo, circostante che mettano a rischio il buon svolgimento dell’attività, la salute pubblica o l’incolumità delle persone. Il gestore consentirà l’ispezione e l’intervento degli incaricati del Comune in ogni momento. Relazionerà al competente ufficio comunale nel caso si verifichino casi di violazione di norme o disposizioni comunali.

# Art. 5 - UTILIZZO DELL'IMPIANTO

Previa autorizzazione del Comune, il gestore potrà organizzare Centri Estivi rispettando le norme di legge previste in materia. La richiesta dovrà pervenire all' Ufficio Sport entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Comune si riserva di autorizzare per ogni anno sportivo due eventi in forma gratuita e quattro eventi con rimborso forfettario da parte dell’organizzatore al gestore.

Il numero di giornate, anche festive, previste per gli eventi di cui sopra, impegnerà il gestore per numero massimo di sei.

Il Comune di riserva l’uso dell’impianto sportivo e delle strutture correlate per n.3 giornate all’anno, al fine di consentire alla stessa la realizzazione di attività di promozione sportiva, ricreativa e culturale compatibili con le finalità d’uso dell’impianto.

Il gestore è tenuto altresì a mettere a disposizione di altri soggetti pubblici, per attività istituzionali degli stessi, gli impianti sportivi e le strutture correlate compatibili con le finalità d’uso dell’impianto, quali:

1. gli Istituti Scolastici per lo svolgimento di attività di avviamento alla pratica sportiva, per lo svolgimento di gare e giochi sportivi studenteschi e per attività ricreative.

L’Istituto Comprensivo è tenuto ad inviare, ad inizio anno scolastico, orari e giorni di occupazione del campo sportivo.

1. il Comune per la realizzazione delle attività extrascolastiche denominate “pomeriggi integrativi” i cui giorni ed orari di utilizzo verranno comunicati ad inizio anno scolastico;

c) l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per l’atterraggio dell’elisoccorso.

Nel caso l'impianto dovesse risultare non fruibile per un tempo strettamente necessario ad attuare interventi manutentivi anche con carattere di urgenza a cura del Comune, rimarranno comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Marzabotto. In ogni caso sarà compito del Comune rendere noti al gestore, con congruo anticipo, i tempi e le modalità di intervento anche al fine di pervenire ad un necessario coordinamento.

1. Altri soggetti sportivi attivi sul territorio in ambiti correlati all'uso del campo.

# Art. 6 – CANONE – CORRISPETTIVO DI GESTIONE – TARIFFE

Il gestore corrisponderà, a titolo di canone d’uso, all’Amministrazione Comunale, la somma di € 500,00 + IVA ( adeguata all’offerta presentata in sede di gara) per ogni anno sportivo, in unica soluzione, entro il 31 dicembre.

Il Comune a copertura forfettaria per eventuali danni causati dalle attività scolastiche e dai pomeriggi integrativi gestiti dal Comune, riconosce al gestore un importo annuale di Euro 2.000,00 quale contributo per la manutenzione ordinaria.

Tutte le entrate per l'uso dell'impianto da parte di altri soggetti spettano al Gestore, che provvederà autonomamente alla loro riscossione, rispettando tutti gli adempimenti contabili e fiscali vigenti, applicando le tariffe approvate dalla Giunta Comunale, su proposta dell’Associazione, che dovrà pervenire alla pec dell’Amministrazione prima dell’avvio della stagione calcistica, entro il 30 aprile di ogni anno.

# Art. 7 - RISPETTO DELLE NORME E CODICI, DIVIETI, AUTORIZZAZIONI

1. **Codice etico**

Il gestore si impegna a rispettare i principi generali espressi nel codice etico finalizzato alla promozione del benessere nell'attività motoria rientrante nel Piano della prevenzione della Regione Emilia-Romagna e ad adoperarsi per aderire a tale codice finalizzato a creare un circuito di strutture sportive che promuovano il benessere, inteso come garanzia di sicurezza sotto il profilo professionale (presenza di personale qualificato) e impegno allo svolgimento di iniziative di prevenzione dei rischi legati al consumo di sostanze psicoattive (alcol e droghe) e di sostanze dopanti oltreché di promozione di una corretta alimentazione e di limitazione dell’uso di integratori alimentari. Resta inteso l’esclusione nell’impianto di attività che favoriscano dipendenze, ivi comprese quelle del gioco d’azzardo.

# Codice di comportamento

Il gestore è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento in vigore per i dipendenti del Comune di Marzabotto. Pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, il rapporto contrattuale si intenderà risolto in caso di violazione degli obblighi, di cui al Codice di Comportamento, da parte del Rappresentante Legale dell'affidatario o dei suoi collaboratori, nonché per violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento del Comune di Marzabotto, visionabile sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione Comunale liberamente accessibile al seguente indirizzo: <https://www.comune.marzabotto.it>, nella sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta

# Privacy

Il gestore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di privacy (RGPD - Regolamento Generale Protezione Dati 2016/679) e delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Marzabotto in adeguamento a tale normativa con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza. A tal fine il soggetto gestore verrà nominato, se previsto, Responsabile esterno del trattamento dei dati.

# rispetto delle norme e delle leggi

Il gestore si impegna a rispettare e a far rispettare le leggi, norme, disposizioni, deliberazioni e regolamenti anche locali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo e gestione di impianti sportivi.

# Divieti di istallazione e utilizzo improprio dell'impianto

Non è consentita la costruzione di nuovi manufatti e/o fabbricati, l'istallazione di nuove attrezzature anche sportive e/o strutture varie anche temporanee senza preventiva autorizzazione Comunale. Così pure, senza apposita autorizzazione comunale, non è possibile modificare gli impianti elettrici, idrici o termici esistenti. Tanto meno è possibile, senza apposita autorizzazione, prelevare energia elettrica, gas o acqua per iniziative diverse da quelle stabilite per il normale funzionamento dell'impianto. Non è consentita inoltre la formazione di calore al di fuori del sistema esistente e comunque non è consentito l'impiego di fiamme libere.

# Permessi e autorizzazioni in caso di eventi

Sono in carico all’affidatario le richieste di permessi, autorizzazioni, licenze e/o ogni altro adempimento presso i rispettivi soggetti competenti anche in base alla normativa prevista in caso di pubblico spettacolo (Comune, Unione, Asl, Siae, Vigili del fuoco, commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, etc...) connessi allo svolgimento di manifestazioni e/o eventi, anche temporanei, e tutto quanto connesso all’organizzazione degli stessi quali ad esempio somministrazione di cibi e bevande. Resta inteso che tali manifestazioni/eventi devono essere preventivamente autorizzati anche dall'Ufficio Sport Comunale.

Il mancato rispetto di una o più prescrizioni di cui al presente articolo, può essere causa sufficiente per dare luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale.

# Art. 8 - PRATICABILITÀ DELL’IMPIANTO

Le soste annuali e le interruzioni occasionali di attività sono così disciplinate:

1. per le attività agonistiche la sosta invernale si attua secondo quanto previsto dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva;
2. per l’agibilità del campo di calcio per attività agonistica ufficiale vale quanto previsto dalla F.I.G.C. e dagli Enti di Promozione Sportiva;
3. sull'agibilità del campo per attività di allenamento decide il gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale.

# Art. 9 – MANUTENZIONE

E’ a carico del Comune la manutenzione straordinaria.

E’ in carico e a spese del gestore il mantenimento dello stato di decoro della struttura. Pertanto il gestore dovrà effettuare gli interventi necessari per assicurare la cura del verde, la cura dei vialetti e delle aree cortilive, la manutenzione delle piccole essenze arboree come siepi e cespugli e delle alberature in genere fermo restando quanto previsto alla successiva lettera c).

In caso di nevicate è in carico e a spese del gestore lo sgombero della neve dalle pertinenze al fine di creare i camminamenti necessari a raggiungere almeno i vari fabbricati dell'impianto.

E' anche compito del gestore rimuovere ogni altro elemento che si frapponga al buon funzionamento del servizio.

Interventi preventivi dovranno essere attuati per limitare le spese in un’ottica di oculata gestione.

# Minuta manutenzione

Gli interventi di minuta manutenzione sono a carico del gestore.

A titolo esemplificativo ancorchè non esaustivo, rientrano la sostituzione di neon e lampadine negli spogliatoi, servizi igienici, uffici, magazzini e i fari per l’illuminazione del campo. Rientrano pure la riparazione di rubinetteria, sifoni, sblocco intasamenti bagni e fori di sgrondo docce, sostituzione diffusori docce, accessori bagni, sostituzioni di battiscopa, riparazione maniglie e serrature, riparazioni di recinzioni e cancelli, sostituzione mattonelle, piccoli tinteggi e modeste riprese di intonaco, riparazione plexiglass panchine e tutto ciò non indicato ma che sia riconducibile alla manutenzione ordinaria.

# Arredi

Sono a carico e a spese del gestore, qualora necessario, la sostituzione di arredi rotti o vetusti degli spogliatoi (es. sedie, panchine e attaccapanni, armadietti, mensole spogliatoi a norma di legge ecc..). Nel caso emerga l'esigenza del gestore di istallare o sistemare dispenser fissi per erogazione del sapone liquido e/o phone asciugacapelli, questi tipi di interventi restano in carico dell'affidatario. Tali strumenti dovranno essere istallati seguendo le prescrizioni di legge e, ancorchè forniti dal gestore, diventeranno di proprietà del Comune e rimarranno presso l'impianto sportivo. In ogni caso, prima di procedere, occorrerà la preventiva autorizzazione comunale.

# Alberi

Sono a carico del gestore le necessarie cure e manutenzioni affinchè gli alberi conservino condizioni di sicurezza e stabilità. Sono a carico e a spese del gestore, previa autorizzazione del servizio comunale competente, l'abbattimento di piante secche o il taglio di rami secchi o pericolosi e il loro smaltimento.

# Derattizzazione/disinfestazione

Sono a carico e spese del gestore la rimozione, secondo le norme previste, di vespe, api, insetti vari, ratti, talpe, rettili, volatili ecc..). Il gestore osserverà le prescrizioni previste per contrastare il proliferare della zanzara tigre con interventi a proprio carico.

# Attrezzature sportive

Sono a carico e a spese del gestore la sistemazione/riparazione delle attrezzature e strumentazioni sportive funzionali allo svolgimento dell'attività nonchè la fornitura di nuove attrezzature che si rendessero necessarie anche a causa della necessità di sostituire quelle esistenti sia per la loro vetustà o perchè non più rispondenti alle norme di sicurezza (porte da calcio grandi o piccole, fisse o mobili, reti porte da calcio ecc....). Le istallazioni e forniture dovranno essere corredate dalle necessarie certificazioni a norma di legge e rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

# Campo di gioco

Sono a carico e a spese del gestore:

## campo in erba sintetica

la pulizia, congrua bagnatura, spazzolatura, segnatura del campo di gioco con ripristino dell'eventuale scolorimento righe compresa la fornitura e la posa del materiale per eventuali reintegri dell’intaso prestazionale, al fine dell’ottenimento della riomologazione del campo di gioco.

Nel caso il campo di gioco necessiti di un intervento strutturale per la completa rigenerazione/sistemazione del terreno/campo, potrà essere valutata la compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione comunale. Resta inteso che l'intervento non potrà essere realizzato senza la preventiva autorizzazione Comunale.

Le condizioni del campo da calcio devono essere mantenute in condizioni di decoro e sicurezza, ben livellato e scevro da ostacoli che possano mettere a rischio l’attività dei praticanti.

# Omologazione campi

E' a carico del gestore la tempestiva richiesta presso gli Enti competenti affinchè i campi di gioco mantengano in essere l'omologazione per la disputa delle partite in relazione ai campionati possibili e previsti presso il campo.

Sono a carico del gestore le spese e gli interventi previsti per dare corso alle prescrizioni dettate dagli Enti in sede di sopralluogo (es. protezione di pali, marciapiedi, muretti, recinzioni ecc..) compreso il pagamento delle spese/tariffe anche amministrative previste da tali Enti per le pratiche relative alla omologazione.

Il Comune rimborserà, a seguito di rendicontazione, i costi sostenuti dall’Associazione per il mantenimento dell’omologazione del campo.

# Grondaie e pluviali

E' in carico e a spese del gestore la periodica pulizia delle grondaie e pluviali (almeno 2 volte l'anno: fine autunno e inizio primavera) al fine di scongiurare infiltrazioni di acqua piovana nei fabbricati.

Si ribadisce che ogni intervento che dovesse coinvolgere gli impianti e/o opere murarie dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dall’Amministrazione Comunale. Resta intesa la responsabilità civile e penale del soggetto gestore in caso di interventi non conformi alle norme di legge e di sicurezza e nel caso gli stessi risultino dannosi a cose o persone.

# Art. 10 – UTENZE

Sono a carico del gestore le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e di riscaldamento e quant’altro necessiti al funzionamento dell’impianto, intestando a proprio nome i contratti di utenza

Il gestore è tenuto a farsi parte diligente garantendo un uso oculato delle utenze presidiando costantemente la struttura sportiva evitando che si verifichi inutile spreco di risorse idriche, di calore, di corrente elettrica. Qualora l’Amministrazione Comunale venga a conoscenza di utilizzi non parsimoniosi delle utenze (luci rimaste accese in assenza di attività o quando non necessario, spreco di acqua corrente ecc…) provvederà a contestarlo al gestore, verrà considerata inadempienza contrattuale e, in caso di ripetuti richiami, potrà essere risolta la convenzione ai sensi di quanto previsto.

Tuttavia, al fine di attuare una congrua regolazione degli impianti di erogazione del calore e/o refrigerazione/condizionamento, secondo una corretta taratura che tenga conto dell’ attività svolta ma al tempo stesso di una temperatura ambientale adeguatamente proporzionata, è previsto che il gestore non indugi nel richiedere l’intervento del soggetto conduttore dell’impianto di riscaldamento/refrigerazione/condizionamento ogni volta necessario. Provvederà a contattarlo anche ripetutamente al fine di modificare la regolazione della congrua temperatura e comunque in caso di malfunzionamenti.

# Art. 11 – RESPONSABILITA’ E SICUREZZA

1. **Prescrizioni generali**

Ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che del Comune di Marzabotto, relativa al servizio affidato e al suo svolgimento, che deve essere eseguito in maniera puntuale e corretta, viene assunta dal gestore.

Il gestore solleva il Comune di Marzabotto da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per il servizio affidato con la presente convenzione. Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte dell'Amministrazione Comunale. Il gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l’impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

# Altre prescrizioni per il rispetto delle norme in materia di sicurezza

Il gestore si impegna a nominare un responsabile ed un suo eventuale sostituto, ed a comunicarlo tempestivamente al Comune, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui il responsabile non venga nominato, l’Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il Legale Rappresentante del soggetto gestore.

L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il gestore, gli utilizzatori dell’impianto, il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, soci o volontari in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Gestore è tenuto inoltre all’osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto applicabili, assumendo la qualità di “datore di lavoro”. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Altresì il Gestore è tenuto a fornire al Comune di Marzabotto all’atto della sottoscrizione della convenzione, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi al fine di verificare eventuali interferenze con le lavorazioni di manutenzione straordinaria.

E' in capo al gestore, anche in relazione alla capienza dell’impianto, alla sue dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni (se l’impianto è idoneo ad ospitarle), il mantenimento delle condizioni di sicurezza ai sensi del D.M. del 18/03/1996 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n. 81/2008 e del D.M. del 10/03/98.

Il responsabile dell'attività, o persona da lui delegata, deve provvedere affinché nel corso dell'esercizio non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare:

* i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti costantemente sgombri da qualsiasi materiale che possa ostacolare l’esodo delle persone e costituire pericolo per la propagazione di un incendio;
* prima dell'inizio di qualsiasi evento/manifestazione deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
* devono essere mantenuti efficienti i presidi antincendio, eseguendo la manutenzione ordinaria e le prove periodiche con cadenza non superiore a 6 mesi; (estintori, maniglie antipanico, altri dispositivi di protezione);
* devono mantenersi costantemente efficienti gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti;
* devono mantenersi costantemente in efficienza i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento;
* devono essere presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni e risistemazioni;
* deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi di sicurezza;
* nei depositi e nei laboratori, i materiali presenti devono essere disposti in modo da consentirne un’agevole ispezionabilità;

Deve inoltre essere garantita una corretta gestione della sicurezza antincendio.

# Protezioni e messa in sicurezza di parti eventualmente pericolose

Qualora presso l'impianto, o comunque presso i campi di gioco, siano presenti elementi considerati pericolosi (buche, uncini, spuntoni, sporgenze di radici, pali e/o muretti a bordo campo non protetti ecc..) è compito del gestore provvedere a proprie spese alla messa in sicurezza (imbottiture, protezioni, transennature, apposite segnalazioni ecc..).

# Tribune

La tribuna in calcestruzzo armato collocata adiacente all’impianto, ha una capienza massima di 99 persone. Ogni responsabilità per l’utilizzo delle tribune è a carico del gestore.

In caso di avvio dei lavori di rifacimento delle attuali tribune il gestore dovrà liberare l’area in oggetto, previo avviso di mesi tre, per permettere l’esecuzione dei lavori.

Il nuovo spazio realizzato sarà oggetto di specifica convenzione tra le parti.

# Protocolli sanitari (Covid - 19)

Il gestore è tenuto alla attuazione di tutti gli adempimenti previsti nei protocolli sanitari vigenti in materia di prevenzione del rischio di contagio da Covid - 19 e altre disposizioni nazionali e locali in materia sanitaria e di utilizzo di impianti sportivi. L'effettiva disponibilità dell’impianto sportivo e la possibilità o meno di frequentarlo potrà subire delle interruzioni in base a disposizioni e/o condizioni a carattere straordinario. In tal caso rimangono comunque in essere gli adempimenti e patti contrattuali senza che ciò dia diritto ad alcun indennizzo a carico del Comune di Marzabotto.

# Polizza assicurativa

Il gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni a persone o a cose nell'esecuzione della gestione. Pertanto il gestore dovrà dotarsi, mantenendola in vigore per tutta la durata della convenzione, di polizza assicurativa RCT/RCO stipulata con primaria compagnia assicurativa che preveda:

* il soggetto gestore dell'impianto quale contraente;
* l’indicazione esplicita dell’attività assicurata, coincidente con l’attività relativa all'affidamento della gestione;
* un massimale unico minimo di Euro 1.000.000,00.

**g) Servizi di ristoro-bar**

In relazione allo spazio ristoro – bar presente presso l’impianto sportivo di Via Musolesi, il gestore potrà esercitare l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel periodo di apertura del campo, previa presentazione di comunicazione di inizio attività (SCIA) all’Ufficio Suap dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Alla scadenza della convenzione o alla risoluzione della stessa, per qualsiasi causa, decadendo tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni connesse alla gestione dell’impianto sportivo, decadranno automaticamente anche quelle relativa al servizio bar ristoro senza che l’Associazione possa richiedere risarcimenti o vantare diritti di qualsiasi natura.

L’orario di apertura del servizio bar ristoro dovrà essere funzionale all’apertura dell’impianto anche durante le attività di altri soggetti pubblici o associazioni sportive.

# Art. 12 - DEFIBRILLATORI E ALTRI MEZZI PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO

1. **Defibrillatori**

Il gestore deve rispettare quanto previsto dal Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013 pubblicato in G.U. n. 169 del 20.07.2013 Decreto Balduzzi.

Qualora l'impianto non sia dotato di defibrillatore spetta al gestore provvedere alla sua dotazione con oneri di uso e manutenzione a suo carico.

Nel caso l'impianto sportivo sia già dotato di defibrillatore di proprietà del Comune di Marzabotto, questo dovrà essere custodito e conservato dal gestore con la diligenza del buon padre di famiglia. Sono a carico del gestore tutti gli oneri e spese di istallazione e posizionamento della teca compresi gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza e la perfetta comunicazione dell'apparecchiatura con le sale operative di soccorso. E’ altresì a carico del gestore la gestione della strumentazione comprese le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la programmata sostituzione dei materiali di consumo e gli adempimenti ed oneri necessari per garantire la sicurezza di legge. Il gestore si obbliga inoltre ad eseguire ogni altro intervento necessario alla conservazione, messa in sicurezza, pulizia e vigilanza del bene impedendo l’accesso alla strumentazione a persone non autorizzate.

Il defibrillatore può essere utilizzato esclusivamente da operatori resi idonei e appositamente formati dagli organi competenti.

L’utilizzo del defibrillatore anche da parte di soggetti terzi assegnatari dell'uso dell'impianto sportivo, può essere autorizzato dal gestore previa verifica da parte dello stesso dei requisiti di idoneità e formazione rilasciati dagli organi competenti.

Il defibrillatore può essere messo a disposizione del personale di pubblico soccorso sanitario che dovesse intervenire presso l’impianto per assistere una persona colpita da malore.

Tutti gli oneri e le spese relative alla formazione degli operatori sono a carico del gestore. Il gestore è tenuto a disporre, per tutta la durata della convenzione di gestione, di almeno due persone ritenute idonee e formate dagli organi competenti per l’utilizzo del defibrillatore.

Salvo diversa disposizione del Comune di Marzabotto, il defibrillatore in oggetto non deve mai abbandonare il complesso sportivo a cui è destinato.

Il gestore si assume direttamente ogni rischio legato alla responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a cose e persone dall’uso del defibrillatore. Il Gestore è responsabile per i danni causati a terzi o al Comune di Marzabotto per colpa o trascuratezza nell'uso della strumentazione e comunque riconducibili alla cattiva gestione e custodia.

# Altri mezzi e strumentazioni

Per svolgere le varie funzioni (es. pulizie, sfalci, segnature campi, ecc...) il gestore potrà dotarsi di propri mezzi ed attrezzature. Le macchine, attrezzature, attrezzi, strumentazioni, di proprietà comunale, qualora presenti/in dotazione presso la struttura, potranno essere impiegati dal gestore a titolo gratuito qualora ritenuti utili ed idonei tenendo conto dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In tal caso la responsabilità per ogni danno o incidente durante la loro custodia ed utilizzo sarà in capo al gestore. Sarà in capo al gestore la manutenzione ordinaria di tali attrezzature e strumentazioni e la loro manutenzione straordinaria/riparazione fino ad una spesa di Euro 3.000,00 iva esclusa.

Nel caso il gestore non intenda prendere in carico determinate attrezzature e/o strumentazioni lo segnalerà per iscritto all'Ufficio Sport Comunale e provvederà alla loro riconsegna e/o allocazione nel luogo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

# Art. 13 - INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il gestore si impegna a realizzare tutte le migliorie proposte in sede di gara nei tempi previsti nell’offerta tecnica-gestionale, *Allegato 5)* del bando di gara.

Qualsiasi tipo di intervento dovrà in ogni caso essere autorizzato dal Comune. Nel caso di acquisto di beni durevoli, in sostituzione di quelli dati in gestione dal Comune, verranno inventariati e diventeranno di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà anche valutare, in caso di investimenti che l'affidatario è disposto a realizzare sull'impianto, un prolungamento della gestione in ragione della consistenza dell'investimento finalizzato a rigenerare o ammodernare l'impianto fermo restando il riconoscimento dell'interesse pubblico del progetto che dovrà essere approvato con apposita deliberazione e previo adeguamento del rapporto convenzionale.

# Art. 14 – PUBBLICITÀ

Il gestore e gli altri utilizzatori dell'impianto potranno esercitare attività di pubblicità a favore di terzi esclusivamente nelle ore di utilizzo dell’impianto stesso purchè nel rispetto di ogni adempimento previsto dai regolamenti e normative anche locali in materia fermo restando l'ottenimento, a proprio carico, dei necessari permessi e l'assolvimento degli oneri economici, tributari e fiscali che ne derivano.

Per le istallazioni pubblicitarie dovranno essere adottate tutte le precauzioni di sicurezza previste dalla normativa vigente e dovrà essere garantita la massima sicurezza agli atleti e al pubblico e la completa visibilità del campo di gioco.

# Art. 15 – TRACCIABILITA'

Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

# Art. 16 - RISOLUZIONE ANTICIPATA

La convenzione può essere risolta anticipatamente con il consenso delle parti, previa concordata regolazione dei rapporti pendenti. La convenzione potrà altresì essere risolta unilateralmente, con provvedimento di revoca, da parte dell’Amministrazione Comunale al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

* quando vi siano ripetute inadempienze da parte del gestore agli obblighi contrattuali, non regolarizzate in seguito a diffida formale del Comune;

- quando vi sia anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi;

* in caso di violazione del “Codice di Comportamento del Comune di Marzabotto”;
* quando il gestore o i propri associati pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell’Autorità Comunale;
* quando siano modificate le finalità perseguite dal gestore;
* quando il gestore venisse dichiarato fallito;
* nei casi previsti al precedente articolo 7;
* quando l’impianto sportivo venga utilizzato per scopi diversi da quelli previsti;
* in caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al gestore o ai suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione.

Si potrà procedere alla risoluzione anticipata dopo aver contestato l’addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.

# Art. 17– MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

Nel caso in cui, in costanza del rapporto di convenzione, si verifichino modifiche nella denominazione e/o nell’assetto dell'affidatario, il rapporto convenzionale non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto. Tuttavia il Comune si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l’affidamento ed eventualmente revocarlo, dando luogo alla risoluzione della convenzione, nulla essendo dovuto in questo caso all'affidatario.

# Art. 18 – RECESSO

Il Comune potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non inferiore a 2 mesi comunicato con lettera raccomandata o a mezzo PEC nei seguenti casi:

* per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
* in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Fermo restando la possibilità di risolvere la convenzione senza alcun preavviso qualora vi sia il consenso delle parti, il recesso dalla convenzione da parte del gestore per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, potrà essere preso in considerazione qualora richiesto al Comune con almeno 6 mesi di anticipo mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC e a condizione che sia garantita la stagione sportiva in corso o l’inizio della successiva fino alla fine dell’anno solare in corso.

# Art. 19 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connessa, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Bologna.

# Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia oltre che alle norme del codice civile in quanto applicabili. Dovranno essere osservate inoltre le disposizioni, anche di futura emanazione, contenute negli atti adottati in materia dal Comune.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione ed eventuale registrazione del presente atto sono a carico del gestore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per ……………………. Per il Comune di Marzabotto

Il Legale Rappresentante ……………………………..